



COMUNE DI CLES
Provincia di Trento

REGOLAMENTO
PER LA REALIZZAZIONE DEI
DEHORS STAGIONALI E PERMANENTI
DA PARTE DI PUBBLICI ESERCIZI PER LA
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dd. 05.03.2018
esecutivo dal 17.03.2018

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento **disciplina l'occupazione di suolo pubblico mediante 'dehors' stagionali o permanenti**, tenuto conto dell'esigenza da parte degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande di utilizzare gli spazi pubblici prossimi alla loro sede per ampliare la superficie e per migliorare l'offerta nei confronti dei clienti.
2. L'amministrazione comunale, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ed in materia di canone per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico (COSAP), ritiene necessario definire dei criteri tipologici e funzionali per la collocazione di queste strutture, al fine di garantire la funzionalità, la qualità, la miglior ricerca compositiva e la coerenza complessiva tra le strutture e gli spazi pubblici circostanti.

ART. 2 DEFINIZIONI

1. **Per "dehors"** si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico su area pubblica (o privata gravata da servitù di uso pubblico), che costituisce, delimita ed arreda uno spazio destinato alla **somministrazione all'aperto di alimenti e bevande**. La sua superficie può essere senza delimitazioni oppure delimitata da diversi elementi, o da alte perimetrazioni su massimo tre lati, dotata di copertura ed eventuale pedana.
Solo nel periodo invernale dal 01 ottobre al 30 aprile sono consentite strutture che delimitano e chiudono la superficie di pertinenza, quindi delimitate su tutti e quattro i lati da alte perimetrazioni.
Tali strutture non rappresentano compromissioni permanenti del territorio ed hanno caratteristiche tali da non potersi considerare costruzioni agli effetti degli indici e dei parametri urbanistici; trattandosi di attrezzature speciali e non di costruzioni edilizie, le stesse non sono soggette alla verifica dei distacchi dai confini e dalle costruzioni, fatto salvo il rispetto del codice civile.
2. **I dehors si distinguono in:**
 - a. Dehors mobili: sono tutti quegli elementi di arredo – sedie, tavolini, ombrelloni, fioriere, ecc. - non ancorati al suolo o ad altre costruzioni, facilmente rimovibili e che, pertanto, non comportano alcuna trasformazione del contesto urbano;
 - b. dehors fissi: sono tutti quegli elementi di arredo – tende, coperture, strutture, pavimentazioni, elementi laterali di separazione, ecc. - che sono installati al suolo o ad altre costruzioni e che comportano una trasformazione del contesto urbano.
3. **per "dehors temporaneo"** si intende la struttura di cui al comma 1) installata per un periodo complessivo inferiore all'anno.
4. **per "dehors permanente"** si intende la struttura di cui al comma 1) installata per un periodo complessivo non inferiore all'anno e, comunque, non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della relativa concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

ART. 3 CRITERI TIPOLOGICI

1. I dehors devono essere realizzati in materiali di qualità, tradizionali o contemporanei, con linee pulite ed essenziali ed avere caratteristiche tipologiche e funzionali consone con l'architettura del contesto.
2. Sono ammesse strutture diverse dalle precedenti, anche in deroga ai parametri di cui al successivo comma 6, appositamente progettate a carattere innovativo per forma, dimensioni, materiali, relative a situazioni particolari, o inserite in contesti territoriali e paesaggistici di elevata qualità ambientale.
3. Non devono essere poste in opera strutture realizzate in materiale plastico ad imitazione di altri materiali (finto legno, finto cotto, finta pietra per le pavimentazioni, ecc.).
4. Le pavimentazioni devono essere antiscivolo ed in sintonia con l'intera struttura.
5. Le fioriere e gli elementi di delimitazione delle occupazioni devono essere coerenti ed omogenei con le strutture, rispettosi del contesto e privi di eccessi ridondanti.
6. I dehors devono rispettare le seguenti caratteristiche:
 - a. altezza massima della copertura: 3,50 metri misurata a metà falda. Sono ammesse eccezionalmente altezze superiori, con riferimento a istanze idoneamente motivate, nella logica di garantire allineamenti predefiniti ed esistenti e purché vi sia una congrua e vincolata contestualizzazione. Lo sviluppo volumetrico della struttura fissa dovrà dialogare in termini di proporzione con il contesto urbano al fine di assicurare armonia complessiva tra spazi costruiti e spazi aperti;
 - b. le pareti laterali dovranno essere realizzate prevalentemente in congrui materiali trasparenti;
 - c. sono ammesse strutture fisse di design contemporaneo, purché siano caratterizzate da un aspetto sobrio, pulito e di alto contenuto qualitativo e costituiscano un elemento pregevole nel contesto urbano.

ART. 4 UBICAZIONE E DIMENSIONI DEI DEHORS

1. Con riferimento all'**ubicazione**, i "dehors" devono sempre soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) in prossimità di un incrocio i "dehors" non dovranno ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni come previsto dall'art 18 comma 2 del CDS; dovranno essere posizionati **a non meno di 5 metri** dall'intersezione dell'incrocio stesso. In prossimità di accessi, passi carrai ed attraversamenti pedonali deve essere lasciata libera una lunghezza commisurata alla distanza di visibilità nel verso di marcia dei veicoli e comunque a non meno di 1,50 m. In corrispondenza delle intersezioni stradali semaforizzate, oltre a rispettare le distanze di cui sopra, i "dehors" non devono occultare l'avvistamento delle lanterne semaforiche e/o del traffico veicolare;

- b) non è consentito installare “dehors”, o parti di essi, su sede stradale soggetta a divieto di sosta;
 - c) L’area dei “dehors” non deve creare intralcio alle fermate dei mezzi pubblici, deve essere lasciato libero uno spazio prima e dopo l’area bus di almeno 5 metri;
 - d) nell’installazione di “dehors” interessanti i marciapiedi pubblici, dovrà essere lasciato libero per i flussi pedonali uno spazio minimo pari alla metà della larghezza del marciapiede e comunque non inferiore a 1,5 metri (art 20 Codice della Strada). Tale distanza potrà essere ridotta nei casi previsti dall’ultimo periodo del comma 3 art. 20 del Codice della Strada;
 - e) quando non vi siano le condizioni tecniche per il rilascio della concessione davanti al fronte dell’esercizio, fatti salvi i diritti di terzi, può essere concessa l’installazione del dehors nelle immediate vicinanze, fermo restando tutte le limitazioni dimensionali previste;
 - f) nel caso in cui l’occupazione del suolo sia effettuata con pedana, anche parzialmente, sulla carreggiata, anche in vie pedonali o a traffico limitato, l’ingombro del “dehors” deve essere tale da mantenere libero uno spazio di larghezza non inferiore a **m 3,50** necessario al transito dei mezzi di emergenza, soccorso e polizia;
 - g) i “dehors” non devono costituire impedimento al funzionamento, utilizzo e manutenzione di reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini , griglie, caditoie, idranti , quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc); l’installazione di pedane non deve ostacolare il regolare deflusso delle acque meteoriche.
2. Tutti i dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono essere accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate ed attestate in specifica relazione a firma di un tecnico abilitato.

ART. 5 ATTIVITA' – ORARI

- 1. I dehors non devono essere adibiti a funzioni differenti da quanto concesso (somministrazione di alimenti e bevande). Non vi è consentita l’installazione di apparecchi da gioco o intrattenimento e impianti sonori (salvo, per gli impianti sonori, specifica autorizzazione in deroga).
- 2. I dehors non possono essere attivi ed utilizzati senza che lo siano anche i locali cui sono annessi.

ART. 6 OBBLIGHI DELL’ESERCENTE / CONCESSIONARIO

- 1. Il titolare del pubblico esercizio è tenuto a:
 - a. mantenere lo spazio pubblico concesso in buono stato igienico/sanitario e di decoro;

- b. mantenere gli elementi costitutivi del dehors ordinati, puliti e funzionali, senza aggiunte o modifiche (tende, iscrizioni, delimitazioni, ecc.) rispetto a quanto autorizzato;
 - b1) attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel provvedimento di concessione, in particolare per le modalità di occupazione con riferimento alle dimensioni espresse in mq., alla posizione risultante dalla planimetria, agli elementi previsti (sedie, tavolini, ombrelloni, tende, fioriere ecc);
- c. garantire la stabilità strutturale e mantenere la validità delle certificazioni degli impianti tecnici per tutta la durata della concessione;
- d. riparare e risarcire qualsiasi danno arrecato dal dehors ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private; in caso di danni arrecati alla pavimentazione stradale, al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, il concessionario è tenuto al ripristino a regola d'arte secondo le indicazioni dei competenti servizi comunali;
- e. qualora l'installazione del dehors comporti modifiche alla segnaletica stradale gli oneri saranno a carico del concessionario.

ART. 7 PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intende collocare un dehors su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) deve ottenere specifico titolo concessorio del Comune.
2. A tal fine, il soggetto interessato (proprietario o gestore munito di assenso del proprietario) deve presentare formale istanza all'ufficio attività economiche del comune di Cles.

istruttoria procedimento

- l'istruttoria del procedimento è coordinata dal responsabile dell'ufficio attività economiche che ha il compito di raccordare tutti gli uffici e servizi interni al comune coinvolti ed acquisire eventuali pareri preventivi e nulla osta da enti esterni al comune;
 - di concerto con il responsabile del Servizio Urbanistica comunale sarà valutata la rilevanza paesaggistica dell'intervento;
 - l'istanza per essere procedibile deve essere completa di tutti gli allegati necessari e previsti.
3. Il procedimento per il rilascio del titolo concessorio è il seguente:

3a) dehors mobili:

- presentazione istanza di cui al comma 2) art 7, corredata della seguente documentazione :
 - a. Planimetria con indicata l'occupazione
 - b. Documentazione fotografica
 - c. Relazione con indicazione della tipologia degli arredi e materiali utilizzati;
 - d. schede tecniche e fotografie a colori degli elementi di arredo.

- Nel caso in cui la struttura abbia rilevanza dal punto di vista paesaggistico sarà sottoposta al parere della Commissione edilizia comunale, previa presentazione di un progetto in duplice copia oltre alla documentazione di cui sopra.
- Il termine di conclusione del procedimento è di 30 giorni.

3b) dehors fissi

- presentazione istanza di cui al comma 2) art 7, corredata della seguente documentazione:
 - a. planimetria, redatta da Tecnico abilitato, in scala non inferiore a 1:200, nella quale siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti quotati allo stato di fatto e di progetto dell'area interessata dalla collocazione e del suo significativo intorno, con indicazione della viabilità che interessa l'area su cui il dehors viene ad interferire, la presenza della segnaletica stradale che necessita di integrazione, attraversamenti pedonali, elementi di arredo urbano, chiusini di sottoservizi, passi carrai e accessi all'edificio retrostante, etc.;
 - b. planimetria, redatta da Tecnico abilitato, in scala 1:50, nella quale siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti agli edifici limitrofi, per quanto riguarda le aperture, i materiali di facciata, gli elementi architettonici, i colori;
 - c. relazione tecnico descrittiva, a firma di tecnico abilitato;
 - d. schede tecniche a colori degli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, sistemi di illuminazione, se previsti, insegna d'esercizio, pedane, delimitazioni coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini ecc.);
 - e. fotografie a colori del luogo dove il dehors dovrà essere inserito;
 - f. fotoinserimento della struttura;
 - g. dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti.
 - h. Assenso scritto del proprietario e del gestore dell'eventuale attività corredato da documento di identità e autocertificazione di proprietà dell'unità immobiliare adiacente o frontistante qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente.
- La richiesta viene sottoposta al parere della Commissione edilizia comunale.
- Il termine di conclusione del procedimento è di **60 giorni**, Il procedimento può essere sospeso una sola volta per richiedere integrazioni documentali o integrazioni. Al fine di coordinare tutti gli uffici coinvolti, il responsabile dell'ufficio attività economiche formula l'eventuale richiesta di integrazioni documentali anche riferita agli altri uffici comunali coinvolti, entro il termine di 10 giorni dalla protocollazione della domanda.

4. Le proposte di strutture di qualsiasi tipologia saranno preventivamente sottoposte alla Giunta Comunale per valutare la conformità con l'interesse pubblico o con eventuali utilizzi diversi del suolo pubblico anche secondo la programmazione di sviluppo urbano, sociale e culturale della Borgata di Cles.
5. Qualora ricorrano motivi di ordine pubblico, di sicurezza e incolumità pubblica, i competenti responsabili di procedimento potranno dettare prescrizioni e/o limitazioni ulteriori. Per motivi di ordine pubblico, di sicurezza e incolumità pubblica è possibile negare il rilascio della concessione.
6. Conclusa l'istruttoria, entro i termini sopra indicati a seconda della tipologia della struttura, il responsabile dell'ufficio attività economiche rilascia la concessione al posizionamento sul suolo pubblico del dehors.
7. Prima del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico e della concessione di bene demaniale sarà quantificato dai competenti uffici comunali l'ammontare del deposito cauzionale da versare a garanzia della copertura per eventuali danni al patrimonio nel caso di lavori, scavi ed interventi alle infrastrutture pubbliche, che si rendessero necessari per l'installazione in sicurezza della struttura. Tali interventi dovranno essere puntualmente autorizzati.
8. I dehors di cui all'art. 2 comma 2 lettera b) sono soggetti a comunicazione ai sensi dell'art. 78 comma 3 lettera g) della L.P. 15/2015.
9. Alla scadenza del periodo di cui all'articolo 2, comma 4, del presente regolamento, la concessione potrà essere prorogata per una sola volta. In tal caso l'interessato dovrà presentare domanda di proroga della concessione almeno 180 (centottanta) giorni prima della sua scadenza, per permettere all'Amministrazione comunale un'attenta valutazione ai sensi del comma 4 del presente articolo.

ART. 8 – REVOCA, SOSPENSIONE E MODIFICA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione può essere revocata, sospesa o modificata, con atto motivato, in qualsiasi momento, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che non rendano più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. La concessione, inoltre, potrà essere revocata quando l'esercente/concessionario non ottemperi agli obblighi previsti al precedente articolo 6 e al successivo articolo 9. In quest'ultimo caso, qualora per due volte l'esercente/concessionario non rispetti le scadenze di pagamento, la concessione sarà revocata e conseguentemente l'area dovrà essere ripristinata alla pubblica disponibilità.

ART. 9 – CANONE COSAP E CANONE DI CONCESSIONE

1. Il posizionamento sul suolo pubblico comunale di plateatici a servizio degli esercizi pubblici è soggetto al canone per le occupazioni permanenti o temporanee (COSAP), ai sensi del relativo regolamento comunale.

2. Per i dehors permanenti, oltre al canone di occupazione di cui al precedente comma 1, il richiedente è soggetto al pagamento di un canone di concessione.
3. L'importo del canone di concessione è determinato in relazione a quanto dovuto per il canone di occupazione permanente ed è pari all'importo Cosap maggiorato del 10%. Pertanto il canone Cosap ed il canone di concessione sono pari a $COSAP + COSAP + (10\% COSAP)$.
4. Il versamento del canone di cui al precedente comma 3, segue le scadenze e regole previste per il pagamento del canone Cosap di cui al precedente comma 1.

ART. 10 – NORMA TRANSITORIA

1. Per le concessioni permanenti già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora la durata delle stesse sia inferiore al periodo di cinque anni previsto all'articolo 2, comma 4, l'esercente potrà presentare apposita domanda affinché la durata complessiva sia pari a cinque (5) anni, comprensivi del periodo decorso.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, il canone di concessione sarà aggiornato ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento solo per il periodo residuale della durata della concessione e non retroattivamente.